

STUDIO VBA

Via Caravaggio, 2B – 20832 Desio (MB)

T. +39 0362.39191

F. +39 0362.627501

IBI CONSULTING

Via Montello, 1 – 20831 Seregno (MB)

T. +39 0362.325347

F. +39 0362.230647

IN MILANO

Via Alberico Albricci, 9 – 20122 Milano (MB)

Via Stendhal, 65 – 20144 Milano (MB)

Gentili Clienti

Loro sedi

Milano, Desio, Seregno, lì 17 maggio 2022.

OGGETTO: NOVITA' FISCALI "DECRETO ENERGIA"


Egregi Signori,
riassumiamo di seguito le principali novità introdotte con il DL. 17/2022
"Decreto Energia" convertito in legge L. 34/2022.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

dott. Pietro Izzo



dott. Matteo Formenti



CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENRGIVORE

Con la conversione in legge del “Decreto Energia”, è **introdotto il credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022**, per le imprese “energivore” (con consumo maggiore di 1 gW/h all'anno – di cui al Decreto MISE 21/12/2017) , i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2022.

Il beneficio spetta alle imprese che:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE (**all. 1**);
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo “6961”;
- non è soggetto ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È prevista la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni detenuti al di fuori dell'esercizio di impresa, arti o professioni, con riferimento al 01/01/2022.

Possono accedere alla rivalutazione:

- persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,

che alla data del 1° gennaio 2022 posseggono:

- terreni edificabili o con destinazione agricola;
- partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (la norma non distingue tra partecipazioni qualificate e non).

Il termine ultimo per l'asseverazione della perizia di stima e per il versamento dell'imposta sostitutiva del 14% (pagamento in unica soluzione o della prima rata in caso di versamento rateale) è il 15/11/2022.

COMUNICAZIONE OPZIONE CESSIONE CREDITO/SCONTO IN FATTURA

I soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30/11/2022, che intendono optare per la cessione del credito/sconto in fattura in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue della detrazione non ancora fruite, riferite alle spese sostenute nel 2020, possono inviare la Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito entro il 15/10/2022.

CESSIONI CREDITO DA DETRAZIONI EDILIZIE

È stabilito che, in caso di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito, effettuata la prima cessione del credito ad un soggetto terzo “generico” (nel primo caso, posta in essere dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, nel secondo caso dal contribuente che ha esercitato l’opzione per la cessione del credito), è possibile procedere con un’ulteriore cessione soltanto a favore di banche/intermediari finanziari iscritti all’albo/società appartenenti a un gruppo bancario/impresе di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, le quali a loro volta possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario/finanziario/assicurativo.

Al fine di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, è stato stabilito che in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, alla banca è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente.

Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento ai crediti oggetto delle Comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito/sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dallo 01/05/2022.

Nonostante il descritto intervento normativo, volto a facilitare la cessione dei crediti rivenienti dagli interventi edilizi (cessione del credito e/o sconto in fattura), segnaliamo come la quasi totalità degli istituti di credito abbia al momento sospeso l’acquisto di nuovi crediti fiscali.

Qualora abbiate in programma l’avvio di un intervento di recupero e siate intenzionati a cedere il beneficio fiscale anziché usufruire della detrazione in dichiarazione dei redditi, occorre pertanto che Vi informiate preventivamente presso il Vs istituto di credito in merito alla effettiva buona riuscita dell’operazione di cessione del credito.